

**REGOLAMENTO (CE) N. 3121/93 DELLA COMMISSIONE****del 10 novembre 1993****relativo al rilascio di titoli d'importazione per le conserve di determinate specie di tonno e di palamita originarie di taluni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 3900/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 per quanto concerne il regime comunitario d'importazione di conserve di determinate specie di tonno, di palamita e di sardine originarie di taluni paesi terzi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2978/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3900/92 attribuisce ai nuovi importatori 15 554 t, su un quantitativo globale di 103 693 t; che l'articolo 4, paragrafo 2 dello stesso regolamento prevede, nei casi in cui i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione superano le quantità disponibili, che la Commissione stabilisca una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che, per i nuovi importatori, i quantitativi richiesti il 5 novembre 1993 superano i quantitativi disponibili; che è pertanto necessario stabilire in quale misura possano essere rilasciati i titoli d'importazione;

considerando che i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione hanno raggiunto un volume di

15 554 t; che occorre pertanto sospendere il rilascio di tali titoli ai nuovi importatori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3900/92 il 5 novembre 1993 e trasmessi alla Commissione l'8 novembre 1993 per le conserve di tonno del genere *Thunnus*, di tonnetti striati (*Euthynnus pelamis*) e di altre specie del genere *Euthynnus* di cui ai codici NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 19, ex 1604 19 30 e ex 1604 20 70, originarie dei paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sono rilasciati limitatamente al 3,23 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti di cui al primo comma, il rilascio dei titoli d'importazione è sospeso per le domande presentate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3900/92 e depositate a decorrere dall'8 novembre 1993.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1993.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU n. L 268 del 29. 10. 1993, pag. 24.